



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 19 ottobre 2007

13380/07

**AGRI 305
WTO 201**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo di cooperazione
tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia
in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 3, in
combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per garantire la compatibilità tra l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca¹, in appresso "accordo di cooperazione", e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario².
- (2) L'obiettivo dei negoziati era quello di modificare l'articolo 5 dell'accordo di cooperazione per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 (gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni) e degli articoli da 55 a 65 del medesimo regolamento (disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali).
- (3) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nell'ambito del mandato negoziale conferitole dal Consiglio.
- (4) La Commissione ha raggiunto un accordo sotto forma di verbale concordato con il Regno di Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99.
- (5) Il presente accordo sotto forma di verbale concordato dovrebbe essere approvato con un protocollo,

¹ GU L 219 del 28.7.1982, pag. 53.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 del 1° 3.2007, pag. 6).

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato a nome della Comunità il protocollo recante modifica dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, in appresso "protocollo".
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Nella misura necessaria a consentire la piena applicazione del protocollo a decorrere dal 1° gennaio 2008, la Commissione ne adotta le modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali¹.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esecuzione delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

¹ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO DI TAILANDIA
IN MATERIA DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SCAMBI DI MANIOCA

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA,

dall'altra,

AVENDO SVOLTO negoziati su richiesta della Comunità europea allo scopo di modificare l'articolo 5 dell'accordo di cooperazione in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, in appresso denominato "l'accordo di cooperazione", per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 e da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,

AFFERMANDO la propria volontà di mantenere in vigore l'accordo di cooperazione,

HANNO DECISO di modificare l'accordo di cooperazione, per quanto attiene alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, mediante il presente protocollo e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'articolo 5 dell'accordo di cooperazione è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Il contingente doganale relativo al quantitativo delle esportazioni pattuito sarà gestito dalla Comunità in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica (principio "primo arrivato, primo servito").

Da parte sua, la Thailandia si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per rilasciare certificati di origine da utilizzare per le importazioni di manioca nella Comunità.

Ove necessario, le autorità competenti di entrambe le parti si scambieranno le informazioni necessarie per monitorare e facilitare l'esecuzione del presente accordo."

ARTICOLO 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di cooperazione.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dal Regno di Thailandia secondo le rispettive procedure.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2008.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Comunità europea

Per il Regno di Thailandia